

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37/2023 del 24/01/2023**

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: RICORSO PROMOSSO DAGLI EREDI DI UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA AVVERSO LA SENTENZA N. 3590/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, NOTIFICATO C/O AVV. STEFANO TESTA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE L’AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. STEFANO TESTA.</p> <p>COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 3937,23 (SPESE GENERALI E C.P.A. COMPRESI) - DI CUI € 1.715,66 A TITOLO DI ACCONTO - OLTRE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 1.036,00 ANTICIPATO DALL’AVVOCATO S. TESTA, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 4.973,23 (FASC. N. 5893).</p>	
Proposta di delibera: 146/23 del: 23/01/2023	
L’Estensore: FILIPPI FILIPPO	Data 23/01/2023
Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO	Data
Il Dirigente della U.O.: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data 23/01/2023	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:  Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano Costi /Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.  FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 23/01/2023	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 24/01/2023	
Il Direttore Sanitario Parere Favorevole MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 24/01/2023	
Il Direttore Generale: FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 24/01/2023	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 25 settembre 2015 veniva notificato, presso questa Azienda, l'Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dagli eredi di un paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata nella causa civile n. 62206 R.G. per il risarcimento dei danni, *patiti e patiendi*, non quantificati, subiti in conseguenza del decesso del medesimo avvenuto il 20.7.14 a seguito di grave infezione broncopolmonare sostenuta da agenti patogeni nosocomiali asseritamente insorta nel corso della degenza presso l'Ospedale S. Giovanni, in conseguenza di un intervento chirurgico effettuato in data 3.7.14;
  - l'Azienda, all'esito di una approfondita istruttoria, si determinava a costituirsi nel giudizio sopra menzionato e, con deliberazione n. 907/DG del 28.10.2015, stante l'assenza di una propria avvocatura interna – nominava quale difensore l'avv. Stefano Testa, regolarmente iscritto all'Albo aziendale e di comprovata esperienza in materia;
  - in corso di causa veniva espletata la CTU con esiti non favorevoli per l'Azienda;
  - con sentenza n. 5907/2020 del 28.3.2020, depositata il 7.4.2020, il Tribunale adito, alla luce della documentazione medica in atti e della CTU espletata, accertava e dichiarava la responsabilità della convenuta Azienda Ospedaliera nella causazione del decesso del paziente condannandola, per l'effetto, a corrispondere le seguenti somme:
    - in favore di ciascuna delle due figlie del defunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (*iure proprio e iure hereditatis*), la somma di € 193.105,07 con gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo pagamento;
    - in favore della moglie del *de cuius*, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (*iure proprio e iure hereditatis*), la somma complessiva di € 203.140,45, con gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo pagamento;
    - in favore delle attrici, a titolo di spese di giudizio, l'importo complessivo di € 16.481,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e rimborso del contributo unificato

ponendo, altresì, a carico della convenuta Azienda Ospedaliera, le spese di CTU, liquidata come in atti;

- con nota prot. n. 17667 del 15.5.20 il legale fiduciario dell'Azienda, avv. Stefano Testa, esprimeva parere favorevole in ordine alla possibilità di impugnare la predetta sentenza al fine di ottenere una riduzione delle somme poste a carico dell'Azienda, valutate dal predetto legale come "oggettivamente spropositate";
- l'Azienda si determinava, pertanto, a proporre Appello avverso la sentenza n. 5907/2020 del 28.3.2020, depositata il 7.4.2020, rinnovando l'incarico all'avv. Stefano Testa, giusta deliberazione n. 500/DG del 22.6.20;
- nel corso del giudizio di secondo grado, rubricato al n. 3039/20, la Corte di Appello di Roma, anche alla luce delle argomentazioni difensive svolte dall'Avv. Stefano Testa, disponeva, con ordinanza del 2.12.20, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la rinnovazione della CTU disposta in primo grado;

#### CONSIDERATO

che con sentenza n. 3590/22, depositata il 25.5.22, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente accolto l'impugnazione, riducendo in modo considerevole il *quantum* risarcitorio posto a carico dell'Azienda nei seguenti termini:  
in favore di ciascuna delle due figlie del defunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (*iure proprio e iure hereditatis*), la somma complessiva di € 65.336,41 ed in favore della moglie la somma di € 67.886,16, somme da maggiorarsi degli interessi compensativi come riconosciuti dal primo giudice, oltre agli interessi legali sulle medesime somme così maggiorate dalla data della sentenza al saldo effettivo;  
compensazione, per metà, delle spese processuali del doppio grado; condanna dell'Azienda Ospedaliera alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese per l'altra metà, liquidate, per il primo grado in € 6.715,00 per compensi, oltre accessori; per il secondo grado in € 6.817,50, oltre accessori;

#### TENUTO CONTO

che nel corso della seduta del CVS del 17.6.22, alla quale ha partecipato anche l'avv. Stefano Testa, è emersa l'opportunità, per l'Azienda, di verificare la disponibilità delle controparti ad addivenire ad una definizione conciliativa della controversia mediante il pagamento, in loro favore ed in tempi ragionevolmente rapidi, delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma, a fronte della rinuncia all'impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Suprema Corte;

#### VISTA

la nota del 24.6.22 con la quale l'avv. Testa, all'esito delle trattative intercorse con il legale avversario, ha comunicato alla scrivente U.O.S.D. l'indisponibilità della controparte a definire bonariamente la vicenda mediante il pagamento, entro il 31.7.22, della somma liquidata in sentenza, in cambio della rinuncia al ricorso per Cassazione;

#### RITENUTO

opportuno adempiere spontaneamente alle statuizioni della sentenza n. 3590/22 della Corte d'Appello di Roma al fine di scongiurare l'avvio della procedura esecutiva, con conseguente maggior aggravio di spese a carico dell'Azienda;

#### VISTA

la deliberazione n. 722/DG del 29/07/2022 (alla quale integralmente si rinvia) con la quale, in esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, sono stati autorizzati il pagamento e la liquidazione di complessivi € 223.752,10 in favore delle controparti;

#### CONSIDERATO

che in data 22/12/22, è stato notificato presso l'Avv. Stefano Testa un ricorso alla Corte di Cassazione proposto dalle eredi del *de cuius* nei confronti dell'Azienda Ospedaliera con il quale si chiede alla Suprema Corte "di annullare e/o cassare la sentenza n. 3590/22, con rinvio per un nuovo esame nel merito, ovvero, qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, di cassare la sentenza n. 3590/22 accogliendo le richieste delle ricorrenti, confermando la pronuncia del Tribunale ordinario di Roma, settore civile, n. 5907/2020";

- RILEVATO** che nel corso della seduta del CVS del 17.01.23, alla quale ha partecipato anche l'avv. Stefano Testa, è emersa l'opportunità, per l'Azienda, di resistere nel richiamato giudizio di legittimità al fine di ottenere il rigetto del ricorso proposto da controparte;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Stefano Testa, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro, 196;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
  - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, con espresso mandato a notificare e depositare controricorso incidentale per chiedere il rigetto del ricorso in cassazione e la cassazione della sentenza emessa in grado di appello n. 3590/2022 del 25/05/2022 dalla Corte di Appello di Roma, non notificata, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Frosinone, Via Aldo Moro, 196;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 4.973,23 (€ 3.292,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + C.U. € 1.036,00) di cui € 1.715,66 (€1.434,50 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":  
per € 2.751,66 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 34;  
per € 2.221,57 sull'esercizio 2024;
  - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

### PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 17.1.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso per Cassazione innanzi alla Suprema Corte dagli eredi di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Stefano Testa, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampio potere e facoltà di legge, con espresso mandato a notificare e depositare controricorso incidentale per chiedere il rigetto del ricorso in cassazione e la cassazione della sentenza emessa in grado di appello n. 3590/2022 del 25/05/2022 dalla Corte di Appello di Roma, non notificata, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Frosinone, Via Aldo Moro, 196;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 4.973,23 (€ 3.292,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + C.U. € 1.036,00) di cui € 1.715,66 (€1.434,50 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4%) quale compenso in acconto;

- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 4.973,23 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 2.751,66 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 34;

per € 2.221,57 sull'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.